



## **COMUNE DI SERRAMAZZONI**

Piazza T. Tasso n. 7- 41028 Serramazzoni (MO) - ITALIA

Tel. 0536/95.22.02 – Fax 0536/95.46.65

[comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it](mailto:comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it)

P. IVA 00 224 320 366

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (NUOVO CANONE UNICO)**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (NUOVO CANONE UNICO)**

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 1 – Disposizioni comuni.....</b>	<b>4</b>
<b>CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 5 – Autorizzazioni .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 6 - Anticipata rimozione.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 7 - Divieti e limitazioni .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 10 – Presupposto del canone .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 11 - Soggetto passivo.....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio .....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 15 – Determinazione delle tariffe per l’esposizione pubblicitaria.....</b>	<b>9</b>
<b>Articolo 16 – Dichiarazione .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 17 - Pagamento del canone .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 18 – Rimborsi e compensazione .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 19 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 22– Riduzioni.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 23- Esenzioni .....</b>	<b>13</b>
<b>CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI - .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni .....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette .....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 27- Modalità delle pubbliche affissioni .....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 28- Canone sulle pubbliche affissioni .....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 29- Tariffe sulle pubbliche affissioni .....</b>	<b>17</b>
<b>Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo .....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 31- Riduzione del canone.....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 32 - Esenzione dal canone.....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo 33 - Pagamento del canone .....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 34- Norme di rinvio .....</b>	<b>19</b>

<b>CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 35– Disposizioni generali.....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 36 - Funzionario Responsabile.....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 37- Tipologie di occupazioni.....</b>	<b>19</b>
<b>Articolo 38- Occupazioni abusive .....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 39- Domanda di occupazione.....</b>	<b>20</b>
<b>Articolo 40 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....</b>	<b>21</b>
<b>Articolo 41 - Obblighi del concessionario.....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 42 - Durata dell’occupazione.....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....</b>	<b>22</b>
<b>Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 46 Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione.....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....</b>	<b>23</b>
<b>Articolo 48 - Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione.....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 49- Classificazione delle strade .....</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 51- Modalità di applicazione del canone .....</b>	<b>25</b>
<b>Articolo 52 - Passi carrabili .....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 53- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 54 - Occupazione ad opera di suonatori, funamboli e simili.....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 55 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 56 - Esposizione di merce .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 57 – Occupazioni stagionali .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 58 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 59 - Occupazione con autovetture .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 60 - Occupazione per lavori edili .....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 61 - Soggetto passivo.....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 62 - Variazioni della tariffa per tipologia e durata di occupazioni temporanee .....</b>	<b>29</b>
<b>Articolo 63 - Riduzione della tariffa per occupazioni permanenti.....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 64 - Esenzioni - Agevolazioni - Esclusioni.....</b>	<b>30</b>
<b>Articolo 65 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....</b>	<b>31</b>
<b>Articolo 66 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 67- Accertamento e riscossione coattiva.....</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 68 - Rimborsi.....</b>	<b>32</b>
<b>Articolo 69- Sanzioni e interessi .....</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 70 - Attività di recupero .....</b>	<b>33</b>

<b>CAPO V – CANONE MERCATALE .....</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 71 - Disposizioni generali .....</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 72 - Funzionario Responsabile .....</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 73- Domanda di occupazione .....</b>	<b>33</b>
<b>Articolo 74 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....</b>	<b>34</b>
<b>Articolo 75 - Classificazione delle strade .....</b>	<b>34</b>
<b>Articolo 76 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....</b>	<b>35</b>
<b>Articolo 77– Modalità di determinazione del canone.....</b>	<b>35</b>
<b>Articolo 78- Occupazioni abusive .....</b>	<b>35</b>
<b>Articolo 79- Soggetto passivo.....</b>	<b>36</b>
<b>Articolo 80 - Versamento del canone .....</b>	<b>36</b>
<b>Articolo 81- Accertamento e riscossione coattiva.....</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 82- Rimborsi .....</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 83- Sanzioni e interessi .....</b>	<b>37</b>
<b>Articolo 84 - Attività di recupero .....</b>	<b>37</b>
<b>APPENDICE A.....</b>	<b>38</b>

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### ***Articolo 1 – Disposizioni comuni***

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### ***Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

### ***Articolo 3 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### ***Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari***

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

### ***Articolo 5 – Autorizzazioni***

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio alla normativa vigente.

### ***Articolo 6 - Anticipata rimozione***

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### ***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

### ***Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### ***Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 16 comma 1, ovvero

risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 19, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

#### ***Articolo 10 – Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

#### ***Articolo 11 - Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### ***Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

### ***Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone***

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe<sup>1</sup>.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, comunque, indicati di seguito, provvedendo il consiglio comunale in sede di prima applicazione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno:

---

<sup>1</sup> Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

	<b>PUBBLICITA' PERMANENTE-ZONA UNICA</b> <b>Tipologie di diffusione pubblicitaria permanente soggette a tariffazione</b>	<b>coefficiente moltiplicatore tariffa standard</b>
1	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino a 1 mq-	0,38
2	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca tra 1 mq e 5,50 mq	0,57
3	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca tra 5,50 mq e 8,50 mq	0,86
4	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca superiore a 8,50 mq	1,14
5	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino a 1 mq	0,76
6	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa tra 1 mq e 5,50 mq	1,14
7	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa tra 5,50 mq e 8,50 mq	1,43
8	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa superiore a 8,50 mq	1,73
9	diffusione pubblicitaria all'esterno dei veicoli fino a 1 mq	0,38
10	diffusione pubblicitaria all'esterno dei veicoli tra 1 mq e 5,50 mq	0,57
11	diffusione pubblicitaria all'esterno dei veicoli tra 5,50 mq e 8,50 mq	0,86
12	diffusione pubblicitaria all'esterno dei veicoli oltre 8,50 mq	1,14
13	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1 mq	1,11
14	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq	1,66
15	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi sup a 5,50 mq e fino a 8,50 mq	2,48
16	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi sup a 8,50 mq	3,31
17	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio fino a 1 mq	0,56
18	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq	0,83
19	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 5,50 mq e fino a 8,50 mq	1,24
20	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 8,50 mq	1,66

	<b>PUBBLICITA' TEMPORANEA –ZONA UNICA</b> <b>Tipologia di diffusione pubblicitaria temporanea soggette a tariffazione</b>	<b>coefficiente moltiplicatore tariffa standard</b>
1	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino a 1 mq	0,07
2	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca da 1 mq a 5,50 mq	0,10
3	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca da 5,50 mq a 8,50 mq	0,15
4	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca oltre 8,50 mq	0,19
5	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino a 1 mq	0,13
6	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa da 1 mq a 5,50 mq	0,18
7	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa da 5,50 mq a 8,50 mq	0,23
8	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa oltre 8,50 mq	0,28
9	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1 mq	0,19
10	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq	0,28
11	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi sup a 5,50 mq e fino a 8,50 mq	0,42

12	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi sup a 8,50 mq	0,56
13	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio fino a 1 mq	0,10
14	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq	0,14
15	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 5,50 mq e fino a 8,50 mq	0,21
16	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 8,50 mq	0,28
17	diffusione pubblicitaria effettuata in forma di volantinaggio- tariffa giornaliera per persona impiegata	3,45
18	diffusione pubblicitaria in forma sonora- tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità	10,34
19	diffusione pubblicitaria attraverso striscioni fino a 1 mq – tariffa a 15 giorni	19,05
20	diffusione pubblicitaria attraverso striscioni superiore ad 1 mq – tariffa a 15 giorni	28,50
21	diffusione pubblicitaria attraverso striscioni superiore ad 1 mq – tariffa a 15 giorni	42,60
22	diffusione pubblicitaria attraverso striscioni superiore ad 1 mq – tariffa a 15 giorni	56,85
23	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso proiezioni/diapositive per ogni giorno di esecuzione	3,45
24	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso aeromobili	82,64
25	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso palloni frenati	41,32

**Art. 15 – Determinazione delle tariffe per l'esposizione pubblicitaria**

1. Sulla scorta dei criteri di cui all'articolo precedente, le tariffe per l'esposizione pubblicitaria sono così determinate.

<b>TARIFFA STANDARD PUBBLICITA' PERMANENTE- zona unica</b>		<b>€ 30,00</b>	
<b>Tipologie di diffusione pubblicitaria permanente soggette a tariffazione</b>		<b>unità di misura</b>	<b>tariffa per anno solare</b>
1	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino a 1 mq-	al mq	<b>€ 11,40</b>
2	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca tra 1 mq e 5,50 mq	al mq	<b>€ 17,10</b>
3	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca tra 5,50 mq e 8,50 mq	al mq	<b>€ 25,80</b>
4	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca superiore a 8,50 mq	al mq	<b>€ 34,20</b>
5	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino a 1 mq	al mq	<b>€ 22,80</b>
6	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa tra 1 mq e 5,50 mq	al mq	<b>€ 34,20</b>
7	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa tra 5,50 mq e 8,50 mq	al mq	<b>€ 42,90</b>
8	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa superiore a 8,50 mq	al mq	<b>€ 51,90</b>
9	diffusione pubblicitaria all'esterno dei veicoli fino a 1 mq	al mq	<b>€ 11,40</b>
10	diffusione pubblicitaria all'esterno dei veicoli tra 1 mq e 5,50 mq	al mq	<b>€ 17,10</b>
11	diffusione pubblicitaria all'esterno dei veicoli tra 5,50 mq e 8,50 mq	al mq	<b>€ 25,80</b>
12	diffusione pubblicitaria all'esterno dei veicoli oltre 8,50 mq	al mq	<b>€ 34,20</b>
13	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1 mq	al mq	<b>€ 33,30</b>
14	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq	al mq	<b>€ 49,80</b>

15	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi sup a 5,50 mq e fino a 8,50 mq	al mq	€ 74,40
16	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi sup a 8,50 mq	al mq	€ 99,30
17	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio fino a 1 mq	al mq	€ 16,80
18	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq	al mq	€ 24,90
19	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 5,50 mq e fino a 8,50 mq	al mq	€ 37,20
20	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 8,50 mq	al mq	€ 49,80

<b>TARIFFA STANDARD PUBBLICITA' TEMPORANEA- zona unica</b>		<b>€ 0,60</b>	
<b>Tipologia di diffusione pubblicitaria temporanea soggette a tariffazione- zona unica</b>		<b>unità di misura</b>	<b>tariffa al giorno</b>
1	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino a 1 mq	al mq	€ 0,04
2	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca da 1 mq a 5,50 mq	al mq	€ 0,06
3	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca da 5,50 mq a 8,50 mq	al mq	€ 0,09
4	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca oltre 8,50 mq	al mq	€ 0,11
5	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino a 1 mq	al mq	€ 0,08
6	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa da 1 mq a 5,50 mq	al mq	€ 0,11
7	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa da 5,50 mq a 8,50 mq	al mq	€ 0,14
8	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa oltre 8,50 mq	al mq	€ 0,17
9	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1 mq	al mq	€ 0,11
10	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq	al mq	€ 0,17
11	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi sup a 5,50 mq e fino a 8,50 mq	al mq	€ 0,25
12	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi sup a 8,50 mq	al mq	€ 0,34
13	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio fino a 1 mq	al mq	€ 0,06
14	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq	al mq	€ 0,08
15	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 5,50 mq e fino a 8,50 mq	al mq	€ 0,13
16	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 8,50 mq	al mq	€ 0,17
17	diffusione pubblicitaria effettuata in forma di volantaggio- tariffa giornaliera per persona impiegata	per persona	€ 2,07
18	diffusione pubblicitaria in forma sonora- tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità	per postazione	€ 6,2
19	diffusione pubblicitaria attraverso striscioni fino a 1 mq – tariffa a 15 giorni	al mq	€ 11,43
20	diffusione pubblicitaria attraverso striscioni superiore ad 1 mq – tariffa a 15 giorni	al mq	€ 17,1
21	diffusione pubblicitaria attraverso striscioni superiore ad 1 mq – tariffa a 15 giorni	al mq	€ 25,56
22	diffusione pubblicitaria attraverso striscioni superiore ad 1 mq – tariffa a 15 giorni	al mq	€ 34,11
23	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso proiezioni/diapositive per ogni giorno di esecuzione	per punto pubblicità	€ 2,07

24	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso aeromobili	per mezzo	€ 49,58
25	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso palloni frenati	per mezzo	€ 24,79

### ***Articolo 16– Dichiarazione***

2. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).
3. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso, ovvero caratteristiche, durata e ubicazione della pubblicità/mezzi pubblicitari; il ricevente ne rilascia ricevuta.
4. La dichiarazione può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata; essa, in ogni caso, si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

### ***Articolo 17- Pagamento del canone***

1. Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità: attraverso il circuito PagoPA, con modello fiscale F24, a mezzo di bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria del Comune di Serramazzoni, a mezzo bonifico bancario, a mezzo POS o in contanti ad agente contabile riscuotitore appositamente incaricato.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; in sede di prima applicazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 luglio 2021.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e

altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 18- Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

#### ***Articolo 19- Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### ***Articolo 20- Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nell'art. 15 del presente Regolamento. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in

cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### ***Articolo 21- Mezzi pubblicitari vari***

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'art. 15 del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'art. 15 del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'art. 15 del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'art. 15 del presente Regolamento.

#### ***Articolo 22- Riduzioni***

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 23;
  - b) per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che abbia non scopo di lucro e che non rientri nel caso di cui all'art 23, comma 1, lett. 1).
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

#### ***Articolo 23- Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta,

nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90, legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) i manifesti delle ONLUS riguardanti le attività da esse svolte limitatamente a quelle elencate alla lett. a) comma 1 dell'art. 10, Dlgs. n. 460/1997;
- m) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- n) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

### ***CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI -***

**Articolo 24- Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate come di seguito:

	<b>Località</b>	<b>Tipo di impianto</b>	<b>Metraggi</b>	<b>Area mq</b>	<b>Destinazione</b>
<b>Capoluogo</b>	via Val di Sasso	n. 1 impianto monofacciale in metallo	2,00x1,40	2,80	
	via Pietri piscina	n. 1 impianto monofacciale in metallo	1,40x1,00	1,40	
	Piazza Tasso Comune	n. 1 impianto in metallo bifacciale	1,40x2,00	5,60	
	Piazza Tasso Comune	n. 1 impianto in metallo bifacciale	1,40x1,00	5,60	
	Piazza Tasso Comune	n. 1 impianto in metallo monofacciale	0,70x1,00	1,00	affissione Consiglio
	via Provinciale cimitero	n. 1 impianto bifacciale in metallo	1,40x1,00	2,80	
	via XXIV Maggio	n. 1 impianto in metallo a muro monofacciale	2,80x2,00	5,60	
	via 1° Maggio	n. 1 impianto in metallo a muro monofacciale	2,00x1,40	2,80	
	via Giardini "fontanina"	n. 1 impianto in metallo a muro monofacciale	2,00x1,40	2,80	
	via Roma Chiesa Crocifisso	n. 1 impianto a muro monofacciale in metallo	1,50x1,20	1,80	
<b>Frazioni</b>	Selva	n. 1 impianto monofacciale in metallo	2,00x1,40	2,80	
	Selva	n. 1 impianto monofacciale in metallo	1,00x2,10	2,10	
	Selva	n. 1 impianto in metallo monofacciale	0,70x1,00	1,00	affissione Consiglio
	Pazzano	n. 1 impianto in legno monofacciale	1,50x1,00	1,50	affissione Consiglio +funebri
	Ligorzano	n. 1 impianto in metallo monofacciale	2,00x1,40	2,80	
	Ligorzano	n. 1 impianto monofacciale	1,00x0,70	1,00	affissioni funebri
	Casa Bartolacelli	n. 1 impianto in metallo monofacciale	0,70x1,00	1,00	affissione Consiglio
	Montagnana	n. 1 impianto in metallo monofacciale	1,40x2,00	2,80	
	Valle	n. 1 impianto in legno monofacciale	0,70x1,00	1,00	affissione Consiglio + funebri
	Riccò'	n. 1 impianto in legno monofacciale	2,00x1,00	2,00	commerciali + funebri
	Riccò	n. 1 impianto in metallo monofacciale	0,70x1,00	1,00	affissione Consiglio + funebri

S. Dalmazio	n. 1 impianto in metallo bifacciale	1,00x2,10	4,20	commerciali- consiglio -funebri
S. Dalmazio	n. 1 impianto in legno monofacciale	0,70x1,00	1,00	affissione funebri
Pompeano	n. 1 impianto in metallo monofacciale	1,40x2,00	2,80	
Pompeano	n. 1 impianto in metallo a muro	1,00x1,50	1,50	affissione funebri
Varana	n. 1 impianto in metallo monofacciale	1,50x1,50	2,30	commerciali + funebri
Varana	n. 1 impianto in metallo monofacciale	0,70x1,00	1,00	affissione Consiglio
Varana	n. 1 impianto in legno monofacciale	0,70x1,00	1,00	affissioni funebri
Faeto	n. 1 impianto in metallo monofacciale	0,70x1,00	1,00	affissione Consiglio
Faeto	n. 1 impianto in legno monofacciale	0,70x1,00	1,00	affissioni funebri
Monfestino	n. 1 impianto in legno monofacciale	0,70x1,00	1,00	affissione Consiglio
Stella	n. 1 impianto in metallo monofacciale	0,70x1,00	1,00	affissione Consiglio +funebri
totale mq			600	

#### ***Articolo 25- Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Serramazzone costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

#### ***Articolo 26- Impianti privati per affissioni dirette***

1. Il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### ***Articolo 27- Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'articolo successivo del presente Regolamento.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

#### ***Articolo 28- Canone sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019<sup>2</sup>, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista nell'articolo successivo del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
  - a) 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
  - b) 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
  - c) 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

#### ***Articolo 29- Tariffe sulle pubbliche affissioni***

TARIFFE PUBBLICHE AFFISSIONI - ZONA UNICA -	unità di misura	Tariffa €
diffusione attraverso manifesti fino ad 1 mq - tariffa per i primi 10 giorni	per foglio	<b>1,03</b>
diffusione attraverso manifesti fino ad 1 mq - tariffa per ulteriori 5 giorni	per	<b>0,31</b>

<sup>2</sup> La legge n. 160 del 2019 non prevede tariffe specifiche per il diritto sulle pubbliche affissioni, pertanto occorre determinarle partendo dalla tariffa standard.

	foglio	
diffusione attraverso manifesti superiori ad 1 mq - per i primi 10 giorni	per foglio	<b>1,55</b>
diffusione attraverso manifesti superiori ad 1 mq - per ulteriori 5 giorni	per foglio	<b>0,46</b>

<b>maggiorazioni e riduzioni per pubbliche affissioni</b>
<p>§Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%</p> <p>§Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%</p> <p>§Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%</p> <p>Diritti di urgenza: € 25,82</p>

### ***Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 19 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

### ***Articolo 31- Riduzione del canone***

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

### ***Articolo 32- Esenzione dal canone***

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### ***Articolo 33- Pagamento del canone***

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con tutte le modalità previste dall'ordinamento.

#### ***Articolo 34- Norme di rinvio***

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

### ***CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

#### ***Articolo 35– Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

#### ***Articolo 36- Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o ad altro Responsabile, in funzione dell'organizzazione dell'ente; l'individuazione spetta alla Giunta comunale.
3. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### ***Articolo 37- Tipologie di occupazioni***

2. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### *Articolo 38- Occupazioni abusive*

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### *Articolo 39- Domanda di occupazione*

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale e digitale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale e digitale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi o giorni;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
  7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

***Articolo 40- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione***

1. Il Servizio Finanziario, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, rilascia l'atto di concessione/autorizzazione ad occupare i luoghi per i quali è stata presentata la domanda di cui all'art. 39, previo pagamento del relativo canone, indicante:
  - a) la durata dell'occupazione;
  - b) la misura dello spazio concesso;
  - c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione;
  - d) la determinazione del canone dovuto;
  - e) le modalità dell'avvenuto pagamento.
2. Il comune richiede una garanzia, anche fidejussoria e a prima richiesta, nei seguenti casi:
  - a) se l'occupazione comporta la manomissione dei luoghi occupati, con conseguente obbligo del ripristino nelle condizioni originarie;
  - b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.
3. L'importo della garanzia è determinato dall'ufficio tecnico comunale ed è calcolato con riferimento al costo di ripristino o al valore del danno in via presunta.
4. La liberazione dalle garanzie fornite è subordinata al parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
5. Ogni atto di concessione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale, tecniche e particolari da fissarsi caso per caso.
6. La concessione/autorizzazione è accordata a termine, con durata massima di anni 29, senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo al risarcimento di eventuali danni derivanti dalle opere e da depositi permessi, nonché con facoltà del comune ad imporre nuove condizioni tramite ordinanza.
7. L'eventuale diniego, debitamente motivato, è comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

8. Il rilascio delle concessioni non onerose spetta al responsabile del Servizio patrimonio, previa propria istruttoria.

#### ***Articolo 41- Obblighi del concessionario***

1. La concessione s'intende accordata senza pregiudizio del diritto dei terzi, con obbligo del concessionario all'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative anche in campo fiscale, di rispondere in proprio di tutti i danni eventualmente arrecati a terzi in dipendenza dell'occupazione, senza riguardo alla natura ed all'ammontare degli stessi, tenendo indenne il comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione, fatto salvo il caso di cui all'art. 39, comma 7;
  - b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata;
  - c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - f) versamento del canone alle scadenze previste.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

#### ***Articolo 42- Durata dell'occupazione***

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 29, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### ***Articolo 43- Titolarità della concessione o autorizzazione***

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 41, comma 3.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

#### ***Articolo 44- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

- c) la violazione alla norma di cui all'articolo 41, comma 2, lettera e), relativa al divieto di subconcessione;
  - d) la mancata occupazione entro due mesi, ovvero entro quindici giorni per occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo, dalla data di rilascio della concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
  3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
    - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
    - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
    - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### ***Articolo 45- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza applicazione di interessi ed esclusa ogni altra indennità o pretesa.

#### ***Articolo 46 - Rinnovo e disdetta della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, otto giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. La disdetta o rinuncia volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non comporta la restituzione del canone pagato.

#### ***Articolo 47- Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari; quest'ultima modalità è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, attraverso un'apposita delibera della giunta comunale. In sede di prima applicazione vi provvede il Consiglio comunale:

<b>Tipo occupazione</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo Euro/mq</b>
TEMPORANEA	I	1,82
TEMPORANEA	II	1,66
PERMANENTE	I	30,00
PERMANENTE	II	27,5
	<b>Tariffa forfetaria per ciascun utente</b>	
CON CAVI E CONDUTTURE, DA CHIUNQUE EFFETTUATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, QUALI LA DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, CALORE, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIVI E DI ALTRI SERVIZI A RETE	€ 1,50 con un minimo di € 800,00	

**Articolo 48 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

- I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività di cui al precedente art. 45, comma 2, lett. d), nonché quelli riferiti al beneficio economico di cui al precedente art. 45, comma 2, lett. e), sono valori per i quali va moltiplicata la misura di base di tariffa in vigore.
- Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella che segue:

<b>N.</b>	<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE I E II CATEGORIA</b>
1	Spazi sovrastanti e sottostanti	1,2
2	Manifestazioni politiche	1,3
3	Parcheggi pubblici e privati	1,2
4	Distributori di tabacchi e carburanti	1,1
5	Attività dello spettacolo viaggiante mestieri girovaghi	1,2
6	Venditori ambulanti non soggetti a canone mercatale	1,2
7	Lavori edili	1,3
8	Cavi condutture e impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	1
9	Cassonetti e contenitori di rifiuti	0,7

**Articolo 49- Classificazione delle strade**

- Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, come da appendice "A" al presente regolamento, e determinate in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di

centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 8 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

#### ***Articolo 50- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.

#### ***Articolo 51- Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore; per le occupazioni con condutture, diverse dai servizi in rete, il canone è commisurato in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano, che non possono più essere concessi o utilizzati da altri per effetto dell'occupazione; gli spazi o tratti intermedi di suolo pubblico tra detti strumenti di delimitazione, concorrono a formare la lunghezza complessiva del mezzo di occupazione qualora non siano almeno il doppio della lunghezza dello strumento di occupazione.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di

energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

### ***Articolo 52 - Passi carrabili***

1. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
4. La presenza del passo carrabile è evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", D.P.R. n. 495/1992; esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Serramazzoni", oltre agli estremi della concessione o altro elemento identificativo indicato dal Comune. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto. Il cartello istituisce, dopo 48 ore dalla sua installazione, il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente al lato dell'accesso oggetto della concessione e per la sola larghezza del passo carrabile.
5. Il cartello segnaletico di passo carrabile può essere richiesto dal proprietario (o amministratore di condominio o legale rappresentante dell'azienda o suo delegato) per individuare l'area antistante l'accesso carrabile ai sensi del Nuovo Codice della Strada; l'apposizione del cartello vieta la sosta ai veicoli nell'area ad esso antistante, compresi quelli dei proprietari. Il cartello deve essere collocato sulla linea di confine tra la proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi transita sulla strada.
6. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione. E' vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riprodottivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.
7. Il cartello segnaletico di passo carrabile è fornito dall'Amministrazione Comunale al costo di € 20,00 cadauno; eventuali variazioni di prezzo saranno disposte dalla Giunta comunale.
8. In presenza di concessione, il canone va pagato comunque, indipendentemente dalla presenza o meno del cartello, per l'utilizzo esclusivo del suolo.
9. Il canone è annuale ed è commisurato alla larghezza dell'accesso, arrotondata al metro lineare superiore, per la tariffa secondo la categoria di appartenenza, ed è applicato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

10. La scadenza entro cui effettuare il versamento è il 30 aprile di ogni anno; gli importi superiori ad € 250,00 possono essere pagati in due rate di uguale importo, senza interessi: la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 30 settembre. Per le nuove autorizzazioni, il pagamento è effettuato contestualmente al ritiro dell'autorizzazione.
11. La rinuncia al passo carrabile ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo rispetto alla relativa comunicazione.
12. Per l'apertura edilizia dell'accesso è necessario inoltrare la richiesta d'intervento edilizio.
13. E' istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 3, D.lgs. n. 285/1992, nella misura di € 30,00 per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
14. E' istituito il diritto di segreteria ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 8/1993, nella misura di € 12,50, per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
15. I diritti di cui ai precedenti punti n. 13 e 14 potranno essere modificati con Delibera di Giunta Comunale.
16. Il canone relativo ai passi carrabili potrà essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

### ***Articolo 53 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione***

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal Servizio Edilizia privata dell'Ente.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
  - a. per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
  - b. per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  - c. per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
4. In caso di concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni, il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

### ***Articolo 54 - Occupazione ad opera di suonatori, funanboli e simili***

1. Suonatori, cantanti, saltimbanchi, funanboli, declamatori e figure similari, non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità comunale e

di altre Autorità. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

2. Il rilascio della concessione ad occupare i luoghi di cui al comma 1 è subordinata al parere favorevole del Servizio di Polizia Municipale e del Servizio Attività produttive dell'Ente.

#### ***Articolo 55- Commercio su aree pubbliche in forma itinerante***

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta, dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.
2. Le occupazioni di cui al comma precedente sono esenti.

#### ***Articolo 56 - Esposizione di merce***

1. L'esposizione di merci effettuate al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale purché non in contrasto con le norme d'igiene pubblica.
2. Il rilascio della concessione ad occupare i luoghi di cui al comma 1 è subordinata al parere favorevole del Servizio Attività produttive dell'Ente.

#### ***Articolo 57 – Occupazioni stagionali***

1. La disciplina delle occupazioni stagionali su aree pubbliche da parte di esercizi pubblici o venditori di prodotti stagionali, tipici o altro è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Il canone è rapportato ai giorni di occupazione e tiene conto di tutte le graduazioni tariffarie stabilite nel presente regolamento.
3. Qualora il canone per l'occupazione temporanea superi l'ammontare annuo previsto per le occupazioni permanenti, si applica il canone dell'occupazione permanente, ridotto del 5%, in rapporto all'autorizzazione rilasciata che rimane comunque riferita non all'intero anno ma al periodo richiesto.

#### ***Articolo 58- Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico***

1. L'occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
2. Le occupazioni di cui al precedente comma non comprendono le occupazioni temporanee per scavi e lavori dovute ad ingombro con macchinari o altro, anche ai sensi dell'art. 27, D.lgs. n. 285/1992.

#### ***Articolo 59 - Occupazione con autovetture***

1. Le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea, in possesso di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente (N.C.C.) e "taxi", nelle aree a ciò destinate, sono esenti.

### ***Articolo 60 - Occupazione per lavori edili***

1. E' vietato eseguire opere, depositi ed aprire cantieri, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili, nonché loro pertinenze e sulle relative fasce di rispetto, ovvero sulle aree di visibilità. La concessione è rilasciata previo parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale e del Servizio di Polizia Municipale.
2. Chi esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, deve rispettare le vigenti normative e, in particolare, il Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.
3. Le occupazioni anche temporanee di suolo, con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, devono avvenire nel rispetto delle vigenti normative, urbanistiche, edilizie, di polizia ed igiene urbana, nonché della circolazione stradale.
4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni al comune o a terzi, comportano sempre l'obbligo del ripristino.

### ***Articolo 61- Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### ***Articolo 62- Variazioni della tariffa per tipologia e durata di occupazioni temporanee***

1. Le variazioni in diminuzione della tariffa per tipologia di occupazioni temporanee sono così stabilite:
  - a) riduzione del 70% per occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio del Comune;
  - b) riduzione del 50% per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
  - c) riduzione del 50% per occupazioni realizzate da venditori ambulanti (escluse quelle soggette a canone mercatale), pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per i soggetti che espongono merci ai sensi del precedente articolo 56;
  - d) riduzione del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente; il carattere s'intende ricorrente quando si verifica per più di sei volte per anno; ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente in relazione alle occupazioni realizzate con attività degli spettacoli viaggianti, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di un'occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con sistematicità e regolarità;
  - e) riduzione dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive qualora non sia stato concesso il patrocinio con l'uso gratuito di aree e spazi urbani; in ogni caso, la tariffa applicata non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,077 per metro quadro e per giorno;
  - f) riduzione dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; in ogni caso, la tariffa applicata non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,077 per metro quadro e per giorno; le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante realizzate da un

unico soggetto passivo del canone, sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

- g) riduzione del 90% per le occupazioni superiori ai mille metri quadrati di superficie, esercitate su un'unica area da un unico soggetto passivo del canone per la parte eccedente i mille mq.
  - h) riduzione del 75% per le occupazioni di durata superiore ai 15 giorni, limitatamente ai giorni eccedenti i 15;
  - i) riduzione del 90% per le occupazioni realizzate dai titolari di pubblici esercizi che intendono installare elementi di arredo urbano (tavolini, sedie, ombrelloni, piccoli gazebo, luci, fioriere ecc.) per il periodo maggio/ottobre.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
  3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.
  4. Le variazioni in aumento della tariffa per occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale, in dipendenza della loro durata, sono così stabilite:
    - a) aumento del 30% per occupazioni fino a 90 giorni;
    - b) aumento del 50% per occupazioni da 90 a fino a 180 giorni;
    - c) aumento del 100% per occupazioni oltre 180 giorni;
  5. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

#### ***Articolo 63 - Riduzione della tariffa per occupazioni permanenti***

1. Le riduzioni della tariffa per occupazioni permanenti sono così fissate:
  - a) riduzione del 90% per le occupazioni dei metri eccedenti i mille metri quadrati di superficie;
  - b) riduzione del 50% per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici ove ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

#### ***Articolo 64 - Esenzioni - Agevolazioni - Esclusioni***

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato non di linea, in possesso di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente (N.C.C.) e "taxi", nelle aree pubbliche a ciò destinate, nonché le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che risulta stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
  - f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - g) le occupazioni realizzate nell'ambito di iniziative organizzate o patrocinate dall'amministrazione comunale, anche se congiuntamente ad altri Enti, qualora tale esenzione sia prevista dai provvedimenti amministrativi dell'Ente che autorizzano l'espletamento delle stesse o concedono il patrocinio;
  - h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadri;
  - i) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civile e religiose;
  - j) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali, all'esterno degli edifici, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non servano a delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
  - k) le occupazioni di cui ai precedenti art. 55 e 59;
  - l) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità; l'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
  - m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows, o simili infissi di carattere stabile;
  - o) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.
2. Per le iniziative di cui alla lettera g) del precedente comma, nonché per iniziative che rivestano comunque, per contenuti e finalità, particolare interesse e rilevanza per l'Ente, l'amministrazione comunale potrà stipulare appositi accordi/convenzioni con gli organizzatori e/o partecipanti al fine di disciplinare il regime, anche economico, delle occupazioni effettuate.
  3. Sono esclusi dall'applicazione del canone le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili.
  4. Il rilascio delle concessioni non onerose spetta al responsabile del Servizio patrimonio.
  5. Fino alla durata dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid-19, le tariffe del canone per le occupazioni temporanee e per le occupazioni permanenti, esclusi i passi carrabili, sono ridotte del 50%.

#### ***Articolo 65 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il pagamento del canone dovuto per le concessioni di durata superiore all'anno è effettuato annualmente in un'unica soluzione con le seguenti modalità: attraverso il circuito PagoPA, con modello fiscale F24, a mezzo di bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria del Comune di Serramazzoni, a mezzo bonifico bancario, a mezzo POS o in contanti ad agente contabile riscuotitore interno dell'Ente appositamente individuato dalla Giunta comunale, prima del ritiro della concessione e relativamente alla quota dovuta per l'anno in corso.

2. Per importi superiori a € 500,00, è ammessa la possibilità del versamento in due rate: una da corrispondersi al ritiro della concessione e l'altra entro i successivi tre mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre. Per i periodi successivi, il pagamento avverrà a fronte dell'invio di apposita richiesta di pagamento da effettuarsi attraverso gli strumenti di pagamento più sopra individuati e scadente al 30 giugno; è ammessa la possibilità del versamento in due rate qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 500,00: una al 30 giugno e la seconda al 30 novembre.
3. In caso di errato pagamento rateale entro le previste scadenze, il competente ufficio invita il concessionario ad adempiere assegnandogli 30 giorni per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che, in difetto, la concessione decadrà automaticamente (rendendo abusivo l'ulteriore protrarsi dell'occupazione) ed il credito verrà riscosso coattivamente, con aggravio di spese ed interessi moratori calcolati al tasso legale; contestualmente, vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 69 comma 2, del presente regolamento, per violazione delle disposizioni regolamentari relative al versamento del canone ed è adottato un provvedimento di decadenza della concessione.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale; con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### ***Articolo 66 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Il pagamento del canone dovuto per le concessioni di durata fino all'anno va eseguito, con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 65, al momento del ritiro della stessa e in un'unica soluzione.
2. L'importo minimo da versare per canone derivante da occupazioni temporanee è di cinque euro.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il pagamento del canone dovuto per le occupazioni realizzate dai titolari di pubblici esercizi che intendono installare elementi di arredo urbano (tavolini, sedie, ombrelloni, piccoli gazebo, luci, fioriere ecc.) per il periodo maggio/ottobre, è riscosso in un'unica soluzione in via posticipata, entro 30 giorni dalla cessazione dell'occupazione.

#### ***Articolo 67 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### ***Articolo 68 - Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.
4. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori ad € 12,00.

#### ***Articolo 69 - Sanzioni e interessi***

1. In caso di occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Per l'ipotesi di omesso o insufficiente pagamento del canone alla scadenza, si applica la sanzione nella misura fissa pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto.
3. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Sulle somme dovute per canone si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

#### ***Articolo 70 - Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00 (dodici).

### ***CAPO V – CANONE MERCATALE***

#### ***Articolo 71 – Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

#### ***Articolo 72 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o ad altro Responsabile, in funzione dell'organizzazione dell'ente; l'individuazione spetta alla Giunta comunale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### ***Articolo 73 - Domanda di occupazione***

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate da:
  - a) "Regolamento del mercato settimanale del mercoledì", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29/6/2006;
  - b) "Regolamento Mercato Contadino di Serramazzone riservato agli imprenditori agricoli", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/6/2008;
  - c) "Regolamento della Fiera di Serramazzone", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 7/12/2000;

- d) “Regolamento del mercato stagionale estivo del venerdì”, di cui alla delibera consigliere n. 95 del 22/12/1995, come modificato dalla delibera consigliere n. 51 del 10/8/2000.

**Articolo 74 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell’occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell’occupazione;
  - d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
  - e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. In sede di prima applicazione vi provvede il Consiglio comunale, così come segue:

<b>N.</b>	<b>TIPO COEFFICIENTE</b>	<b>COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE I E II CATEGORIA</b>
1	Operatori non titolari di posteggio fisso (spuntisti)	1
2	Classificazione strade	1
3	Operatori nei mercati straordinari/stagionali	1
4	Operatori nei mercati riservati agli operatori agricoli (mercato contadino)	1
5	Costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area occupata	1,25

3. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

**Articolo 75 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell’applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie, come da appendice “A” al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

### **Articolo 76 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore di occupazione.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

### **Articolo 77 – Modalità di determinazione del canone**

1. Il canone si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione, con applicazione delle tariffe sottoindicate:

<b>TARIFFA BASE GIORNALIERA</b>	<b>0,60 €</b>
<b><u> Mercati che si svolgono a carattere ricorrente e con cadenza settimanale </u></b>	
Tariffa base giornaliera	0,60 €
Coefficiente salvaguardia dell'area occupata	1,25
Coefficiente classificazione strade	1
Tariffa giornaliera	0,75 €
Tariffa oraria per durate inferiori a 9 h (Tariffa giornaliera /24 h)	0,031 €
Riduzione sul canone complessivamente determinato	30%
<b><u> Occupazione temporanea mercati settimanali del mercoledì </u></b>	
Tariffa giornaliera mercati settimanali titolari posteggio fisso (ore 7)	0,22 €
Tariffa giornaliera mercati settimanali c.d. spuntisti (ore 6)	0,19 €

2. La tariffa è applicata ad ore fino ad un massimo di 9 ore di occupazione.

### **Articolo 78- Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del

suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

#### ***Articolo 79 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### ***Articolo 80 - Versamento del canone***

1. Il canone per le occupazioni realizzate da titolari di posto fisso va corrisposto annualmente; il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il pagamento avverrà a fronte dell'invio di apposita richiesta di pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone è effettuato in un'unica soluzione:
  - a) entro il 30 aprile di ciascun anno, per quanto riguarda il mercato settimanale del mercoledì; è ammessa la possibilità del versamento in due rate qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 500,00: una al 30 aprile e la seconda al 30 novembre;
  - b) entro il 30 novembre di ciascun anno, per quanto riguarda il Mercato Contadino di Serramazzone e il Mercato stagionale estivo del venerdì.
  - c) per quanto riguarda la Fiera Mercato di Serramazzone, prima dell'inizio della Fiera stessa;
4. Gli importi dovuti sono riscossi attraverso il circuito PagoPA, con modello fiscale F24, a mezzo di bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria del Comune di Serramazzone, a mezzo bonifico bancario.
5. Il pagamento è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale; con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il pagamento del canone relativo ad occupazioni temporanee che non necessitano di previo atto concessorio ("spuntisti") è versato in loco nelle mani dell'agente contabile riscuotitore dell'Ente.
8. L'importo minimo da versare per ciascuna occupazione è di cinque euro.
9. Fino alla durata dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid-19, le tariffe del canone sono ridotte del 50%.

### ***Articolo 81 - Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1, comma 792, legge n. 190/2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### ***Articolo 82 - Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.
4. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori ad € 12,00.

### ***Articolo 83 - Sanzioni e interessi***

6. In caso di occupazione abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
7. Per l'ipotesi di omesso o insufficiente pagamento del canone alla scadenza, si applica la sanzione nella misura fissa pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto.
8. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
9. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Sulle somme dovute per canone si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

### ***Articolo 84 - Attività di recupero***

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00 (dodici).

## **APPENDICE A:**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

CATEGORIA PRIMA: il centro di Serramazzone comprendente le aree e gli spazi all'interno del perimetro delimitato dalle strade:

-Via Giardini Sud fino all'intersezione con Viale Cimone - Viale Belvedere - Via Roma fino all'intersezione con Via Casa Principe (lato Cimitero) - Via Val di Sasso fino al civico n. 653 – Via Braglia - Via Dorando Pietri - Via Cristoforo Colombo - Via Giardini Nord fino all'intersezione con Viale Margherita - Viale Margherita fino all'intersezione con Viale delle Nazioni - Via Serra di Sopra fino all'intersezione con Via I° Maggio - Via I° Maggio fino all'intersezione con Via XXIV Maggio - Via XXIV Maggio fino all'intersezione con Via IV Novembre - Via IV Novembre fino all'intersezione con Via Giardini Sud.

CATEGORIA SECONDA: la restante parte del territorio comunale non ricompresa nella categoria prima.